

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale



Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita con sede in Foggia, in via Lustro n.3, un'associazione di promozione sociale, ricreativa e culturale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Codice Civile, e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge 383/2000 sulla Promozione Sociale, che assume la denominazione di "CREO".

L'associazione aderisce all'A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport) riconosciuto quale ente assistenziale e di promozione culturale e sportiva e di promozione sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge, ne accetta lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del sodalizio.

Art. 2

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'Associazione ha quale scopo primario quello di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formazione, promozione sociale, studio e ricerca scientifica ed artistica, valorizzando le iniziative che siano in grado di migliorare la qualità della vita e favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con sé stesso ed il proprio ambiente.

In particolare si pone l'obiettivo di :

1. Diffondere, promuovere e sostenere ogni espressione artistica ;
2. Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune firme di convenzionamento;
3. Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

L'Associazione al fine del raggiungimento di tali scopi e obbiettivi:

- si rende promotrice di organizzare o partecipare a manifestazioni, convegni, presentazioni di pubblicazioni, concorsi, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed Internazionale;

- potrà incentivare attività occasioni di approfondimento inerenti l'oggetto sociale dell'Associazione

stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci ed alla popolazione raccolte di testi ed informazioni generali inerenti l'oggetto sociale;

- potrà favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1. Visita a mostre d'arte sia antica che contemporanea assistiti, ove possibile, da esperti d'arte;

2. Partecipazione a concorsi, corsi e/o mostre d'arte figurativa *e non*

3. Organizzazione di convegni e dibattiti su temi specifici delle arti ~~figurative~~;

4. Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art 3

L'associazione potrà gestire strutture sociali, impianti e attrezzature sia proprie sia esistenti sul territorio, per svolgere le proprie attività sociali nel rispetto della normativa in materia di associazionismo di promozione sociale.

L'associazione potrà svolgere la propria attività istituzionale con sedi su tutto il territorio nazionale.

Il Trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma dovrà esserne data comunicazione agli uffici competenti.

Art 4

Il numero dei soci è illimitato, all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Se minore di età sarà rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, in quanto volte a garantire del rapporto associativo medesimo.

78

Temporary shop

Art. 5

Per l'ammissione alla qualifica di socio sarà necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione immediata o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata, anche verbalmente, all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci, alla prima convocazione.

Art.6

Qualora si manifestino motivi d'incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell'associazione, costituito come previsto dal successivo art. 28.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art.7

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.

Avverso il provvedimento di cui ai punti 1 e 3 il socio espulso o radiato potrà adire al Collegio dei Probiviri come previsto all'articolo 28 del presente statuto.

Risorse economiche

Art. 10

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Le risorse economiche dell'associazione costituiscono nel loro complesso un unicum indivisibile e possono derivare da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi dell'associazione non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni e lasciti, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 383/2000.

L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci.

Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all'associazione, non avrà diritto ad alcun interesse o indennità comunque denominata e sarà rimborsato nei modi e tempi compatibili con la capacità economica e finanziaria dell'associazione.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione (art. 15) entro il 31 Dicembre.

Art. 13

Eventuale saldo attivo di bilancio potrà essere destinato a favore di attività statutariamente previste con delibera assembleare.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante

la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



Assemblea

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può quindi rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione o con altri mezzi ritenuti idonei (e-mail, sms, o altre forme di comunicazione) con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria verrà convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Settembre al 31 Dicembre.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo quando previsto;
- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 13 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o se il direttivo lo ritiene necessario.

Art. 16

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei

soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Art. 19

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Ciascun socio ha diritto di consultare o chiedere copia dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari che va da un minimo di 5 ad un massimo di 9 eletti fra i soci, e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati consecutivi.

Art. 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività ricreativa, culturale, sportiva, turistica, sociale, ecc.).

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri

del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario e la Presidenza o 1/3 dei consiglieri ne facciano richiesta. Il consiglio è validamente quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e delibera circa la sospensione e l'espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

La presidenza può operare per gli atti ordinaria o straordinaria amministrazione in caso di effettiva necessità ove non sia possibile convocare il Consiglio. Motiverà e relazionerà le proprie attività al primo consiglio utile.

Art. 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Scioglimento dell'associazione

Art. 25

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 17 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi di utilità sociale conformi al presente Statuto, eventualmente sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Disposizione finale

Art. 26

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi

dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità: due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro parere sarà inappellabile.

Art. 27

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, nel rispetto delle norme di legge applicabili ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Scorpio Reale

Scorpio Reale

Michael Pankov

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 1 GIU 2016 al N. 1870 Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)

Michela Bernardi

(*) Firma del Delegato del Direttore Provinciale

